



COVID-19: IMPORTANTI AGGIORNAMENTI

Indicazioni INPS sull'indennità a favore dei lavoratori autonomi titolari di P.IVA alla data del 23 febbraio 2020

In merito all'erogazione del **BONUS di 600 Euro per il mese di marzo 2020** previsto dal Decreto "Cura Italia" – artt. 27 e 28 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - per i titolari di partita IVA e per tutti i lavoratori autonomi iscritti nelle Gestioni Commercianti ed Artigiani dell'INPS, si fornisce la presente nota di sintesi con **alcune indicazioni pratiche sulle procedure per l'invio delle domande**.

Le indennità non sono soggette ad IRPEF, non sono cumulabili tra di loro e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

La "**Domanda di indennità COVID-19**" - al fine di ottenere il bonus dei 600 euro - può essere effettuata per tramite del [portale istituzionale dell'INPS](#), il cui accesso ai servizi è consentito in modalità semplificata con **esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione** per emergenza Coronavirus:

- ✓ indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- ✓ indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- ✓ indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- ✓ indennità lavoratori del settore agricolo;
- ✓ indennità lavoratori dello spettacolo;
- ✓ bonus per i servizi di baby-sitting.

Le categorie beneficiarie della prestazione sono le seguenti:

- ✓ liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; ai fini dell'accesso all'indennità non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ✓ collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ✓ lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, oltre ai soci,

anch'essi iscritti alle gestioni speciali INPS, di società di persone ed a responsabilità limitata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- ✓ coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti;
- ✓ soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso ENASARCO;
- ✓ lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- ✓ lavoratori del settore agricolo;
- ✓ lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

In base a quanto chiarito dal MEF e riportato anche sul sito ministeriale nella sezione delle FAQ, l'indennità spetta anche agli Agenti e Rappresentanti di Commercio iscritti alla Gestione Commercianti anche se sono iscritti contemporaneamente alla Fondazione ENASARCO (e questo lo riferiamo in merito agli eventuali Collaboratori di Agenzie Immobiliari che sono regolarmente iscritti in CCIAA come Agenti e Rappresentanti di Commercio). Superata l'incompatibilità con l'iscrizione in ENASARCO, anche gli Agenti in Attività Finanziaria e i Mediatori Creditizi possono quindi ritenersi compresi in queste tipologie che hanno diritto alla richiesta del Bonus.

Con la circolare del 30 marzo 2020, n. 49, l'INPS ha illustrato la misura di sostegno a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi precisando le condizioni di incompatibilità con l'erogazione di altre prestazioni previdenziali. Per quanto riguarda i soggetti iscritti ad altre casse di previdenza obbligatorie private (professionisti quali ingegneri, architetti, geometri, ecc.) si precisa che l'indennità di 600 euro è riconosciuta solo alle seguenti condizioni reddituali e contributive rispetto all'anno 2018:

- ✓ reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria;
- ✓ reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro e con cessazione, riduzione o sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria (per riduzione si intende la riduzione di almeno il 33% dell'attività" (alias fatturato) del primo trimestre 2020 rispetto allo stesso dato del primo trimestre 2019).

L'indennità non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito. Le domande dovranno essere presentate dal 1 aprile 2020 al 30 aprile 2020 presso la cassa di previdenza di appartenenza utilizzando la modulistica messa a disposizione da ciascuna Cassa, allegando alla istanza la fotocopia della carta di identità e del codice fiscale oltre alle coordinate bancarie per l'accredito.

L'accesso ai servizi online dell'INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

- ✓ PIN dispositivo rilasciato dall'INPS (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- ✓ SPID di livello 2 o superiore;
- ✓ Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- ✓ Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi in possesso di PIN ORDINARIO (anche non dispositivo) può operare direttamente tramite il portale. Chi invece NON fosse in possesso di alcuno degli strumenti sopra richiamati, l'INPS ha pensato per l'occasione ad **una modalità semplificata** che consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

- La richiesta del PIN può essere, quindi, effettuata attraverso i seguenti canali:
- ✓ sito internet www.inps.it utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
 - ✓ Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il Soggetto deve chiamare il Contact Center e gli verranno comunicate le restanti 8 cifre (per ottenere quindi 16 caratteri complessivi) per poter procedere alla autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Quindi, è necessario munirsi di uno dei dispositivi sopra richiamati (PIN, SPID, CIE, CNS), di un documento di identità valido e del codice IBAN del conto corrente dove si desidera ricevere l'accredito dei 600 euro. La procedura di richiesta può essere effettuata a partire dall'**1 aprile 2020**.

Dal momento che ciascun cittadino deve essere tassativamente in possesso di una credenziale di accesso sotto forma di un codice personale e considerando che tale codice non è delegabile, ma il suo utilizzo è riservato all'utente stesso, **FIMAA MiLoMB non può effettuare l'invio dell'istanza per conto dei propri Associati, i quali possono eventualmente rivolgersi ad un Patronato preposto a svolgere questi servizi per conto dei cittadini** (quello collegato al nostro Sistema Confcommercio è ENASCO).

Per gli Associati che hanno già in essere – al 31 marzo 2020 - un contratto di servizi per l'assistenza contabile o altro con CENTRIMPRESA Srl (società del sistema di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza), la stessa provvederà a supportarli nella predisposizione della domanda.

In ogni caso Confcommercio MiLoMB ha comunque provveduto a predisporre un **"Tutorial"**, semplice ed efficace, per orientarsi su come operare per inoltrare all'INPS - tramite il suo portale - la **"Domanda di indennità COVID-19"** al fine di ottenere il bonus dei 600 euro. Questo documento è completo di tutte le schermate fino al rilascio della ricevuta di corretta ricezione della domanda all'INPS. **ATTENZIONE: i Soggetti nella categoria "ARTIGIANI E COMMERCianti" devono selezionare "ISCRITTI AGO" (poi nella videata successiva compare "COMMERCianti E ARTIGIANI").** Per i Soggetti iscritti alla "GESTIONE SEPARATA INPS" è invece da selezionare la prima scelta.

Prima di effettuare la richiesta della "Domanda di indennità COVID-19":

- ✓ **segnaliamo** di VERIFICARE che il vostro commercialista **NON** abbia già provveduto a farlo per vostro conto
- ✓ **segnaliamo** che CENTRIMPRESA Srl, per i suoi Clienti, supporta la predisposizione del servizio **GRATUITAMENTE**

Se il vostro commercialista non ha provveduto, si invita ad utilizzare il "Tutorial" per poter operare in autonomia accedendo all'area personale del sito INPS, previo recupero del PIN dell'INPS in vostro possesso, o di uno degli altri strumenti come sopra richiamati, o richiedendone uno nuovo in via semplificata, sempre sul portale dell'INPS.

Nella homepage del nostro sito www.fimaamilano.it è disponibile la versione sempre aggiornata sia del Tutorial sia del Prontuario Completo sulle normative relative alla emergenza COVID-19 (verificare sempre la data di pubblicazione).